



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DEL PATROCINIO E DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 7 del 04/05/2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità e natura degli interventi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione
- Art. 5 – Soggetti beneficiari
- Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi
- Art. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 12 – Rendicontazione
- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 15 – Norme finali e transitorie

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, nonché per l'attribuzione del patrocinio e di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e soggetti privati.

ART. 2 – FINALITA' E NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune di San Vito di Cadore, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, è in particolare finalizzata:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, religioso, ecc. del Comune, del suo territorio e della sua popolazione;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune, del suo territorio e della sua popolazione.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di San Vito di Cadore ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea gratuita o a tariffa agevolata di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo

svolgimento dell'iniziativa, con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;

b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;

c) contributi di natura assistenziale;

d) contributi, sovvenzioni e altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali;

e) forme di sostegno che siano già specificatamente previste in altri regolamenti comunali di carattere specifico;

f) attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o partecipante, assumendoli come attività propria; in tale ipotesi sarà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

b) le libere forme associative nonché le associazioni, le organizzazioni e gli enti senza scopo di lucro;

c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto comunale.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di responsabile o di posizione organizzativa del Comune o le ha svolte negli ultimi tre anni, o comunque si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative vigenti.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini, come meglio specificato al successivo art. 6, comma 3.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:

a) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di San Vito di Cadore e del suo territorio;

b) assenza di lucro;

c) identificazione dei soggetti beneficiari e dei potenziali fruitori;

d) realizzazione nel territorio del Comune di San Vito di Cadore o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione del territorio e della cultura, storia e arte locali.

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, l’avviso di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera b), l’Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui all’art. 3 lett. a) e b) del presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il prestigio del Comune di San Vito di Cadore e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della popolazione e l’unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all’Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l’Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4 . I contributi di cui all’art. 3 lett. c) possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Sulla base delle risorse disponibili a bilancio, il Comune ogni anno individua e pubblicizza, attraverso uno o più appositi avvisi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/ o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l’anno in corso. Le domande di contributo possono essere presentate sia per iniziative già realizzate sia per quelle programmate fino al 31 dicembre, con

indicazione delle attività svolte/previste, del preventivo o consuntivo dell'iniziativa. Le domande devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello del Comune di San Vito di Cadore (allegato A al presente regolamento). La scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo viene stabilita nell'apposito avviso di cui sopra.

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda, nella quale dovrà indicare tutte le iniziative per le quali intende chiedere il contributo per l'anno in corso.

4. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito avviso o fuori dai termini fissati dall'apposito avviso e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile competente. Istruttoria e motivazione sono sostanzialmente contenute nella proposta di deliberazione che viene sottoposta alla Giunta Comunale, con il relativo parere tecnico. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa ovvero dell'attività svolta dal soggetto richiedente rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale;

7. Il contributo finanziario non può essere concesso di norma in misura superiore all'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento come predeterminato nell'atto di concessione del contributo. La percentuale dell'80% può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 3.000,00 euro. Il contributo in ogni caso non potrà superare il pareggio di bilancio dell'iniziativa, ossia divenire un utile.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello del Comune di San Vito di Cadore (allegato A al presente regolamento), almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il vantaggio economico è concesso con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente, nelle modalità e secondo i criteri previsti nel precedente art. 7 in quanto compatibili.

4. La determinazione deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale.
5. L'esonero totale delle tariffe può essere accordato, per motivi di rilevante interesse pubblico, con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato B al presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Esse devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità del/dei richiedenti.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse al momento della presentazione della domanda.
3. L'istruttoria delle richieste di patrocinio viene curata dall'ufficio competente e si conclude, in caso di accoglimento della richiesta, con l'atto di concessione a firma del Sindaco.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ai requisiti imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere

utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

d) assicurare che le attività e le iniziative, per quanto possibile, si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione delle iniziative.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di San Vito di Cadore" o "con il contributo del Comune di San Vito di Cadore".

2. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a richiamare il sostegno del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente il modello allegato C al presente regolamento e pubblicato sul sito internet comunale, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

A) in caso di patrocinio e/o vantaggio economico per iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

a1. documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

a2. relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b).

B) in caso di contributo, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

b1. relazione illustrativa dell'attività svolta;

b2. rendiconto economico dell'iniziativa, comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

C) in caso di contributo erogato genericamente per l'attività svolta dal soggetto richiedente, non collegato ad iniziative specifiche, entro 60 giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento:

- c1. relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno;
 - c2. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, compresi gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute nel periodo di riferimento.
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nell'importo previsto dalla delibera di concessione, e nel rispetto dei limiti fissati dal precedente art. 7, commi 8. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
 3. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo nel caso in cui tale indicazione pervenga da parte del beneficiario.
 4. Per i contributi di importo inferiore ad € 500,00 le modalità di rendicontazione sono semplificate, essendo richiesta unicamente la presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, di aver utilizzato la somma concessa in modo conforme alla richiesta avanzata.
 5. Sulla base della rendicontazione pervenuta, in fase di liquidazione, se le spese risultano inferiori al previsto, il contributo potrà essere ridotto proporzionalmente, e comunque non potrà superare il valore del disavanzo.
 6. La mancata presentazione della documentazione richiesta, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina la revoca del contributo. In tal caso, il Responsabile del Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

ART. 13 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda e della rendicontazione, ai sensi del DPR 445/2000, sia sull'attività svolta, sia nel corso dell'iniziativa avviata, ed infine sull'effettivo impiego di quanto ricevuto.
2. Qualora il Patrocinio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del responsabile competente gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, con particolare riferimento a quelli necessari per assicurare l'efficacia dei provvedimenti di attribuzione.
2. Anche i soggetti beneficiari devono assicurare il rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa vigente.

ART. 15 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma non compatibile con la presente disciplina.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

ALLEGATI:

ALLEGATO A – Richiesta di concessione di contributi, vantaggi economici, patrocini per l'organizzazione di manifestazioni, eventi, iniziative, attività annuali

ALLEGATO B – Richiesta concessione patrocinio

ALLEGATO C – Trasmissione del rendiconto economico della manifestazione, evento, iniziativa, attività.